



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 2025

DIPARTIMENTO



ICQRF

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

SOMMARIO

1	Introduzione.....	3
2	La struttura organizzativa di contrasto alle pratiche sleali	5
3	Normativa di riferimento, le modifiche al Decreto legislativo n. 198/2021 e la valutazione della direttiva 2019/633	6
	<i>Prima valutazione della Direttiva per le pratiche commerciali sleali (art. 12 Direttiva (UE) 2019/633)</i>	13
4	La cabina di regia masaf.....	15
5	La pagina web.....	16
	<i>Denunciare le pratiche commerciali sleali</i>	18
	<i>Sanzioni irrogate</i>	19
	<i>Relazioni e documentazione</i>	23
	<i>Monitoraggio economico delle filiere</i>	24
	<i>Sondaggi e questionari</i>	25
	<i>Normativa di riferimento – Pareri e Circolari</i>	26
6	Attività di divulgazione e consultiva in materia di pratiche commerciali sleali.....	27
7	Attività a contrasto delle pratiche commerciali sleali	29
	7.1 Attività su denuncia - articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2021	31
	<i>Tabelle riepilogative attività su denuncia</i>	35
	7.2 Attività di iniziativa	36
	<i>Settore dei prodotti ortofrutticoli</i>	37
	<i>Settore lattiero-caseario</i>	41
	<i>Settore Vitivinicolo</i>	44
	<i>Settore delle Carni fresche e trasformate</i>	45
	<i>Settore Cereali e Derivati</i>	46
	<i>Settore Oli Vegetali</i>	47
	<i>Settore delle Conserve Vegetali</i>	48
	<i>Altri Settori</i>	49
8	Cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri e la Commissione Europea.....	49
	<i>UTP Enforcement network</i>	49
	<i>I lavori sul regolamento per la cooperazione tra le autorità di contrasto responsabili dell'esecuzione della direttiva (UE) 2019/633</i>	51

1 INTRODUZIONE

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – è uno dei tre Dipartimenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con il D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023, il Dipartimento è stato articolato, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale e, a livello territoriale, in 11 Uffici di livello dirigenziale non generale.

Tra i principali compiti assegnati all'ICQRF si menzionano i seguenti:

- prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata (DOP, IGP, BIO, ...);
- contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali;
- contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari.

A livello internazionale, l'ICQRF è Autorità *ex officio* e autorità di coordinamento sul vino e difende il *made in Italy* di qualità in tutti i paesi europei, contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE anche con specifici accordi di cooperazione.

L'ICQRF svolge controlli sul *WEB* per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali *players* mondiali dell'*e-commerce*.

Con i suoi 6 laboratori l'ICQRF svolge inoltre controlli analitici su migliaia di prodotti all'anno.

Per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché all'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, è stato adottato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Tale decreto mira a tutelare i fornitori di prodotti agricoli e alimentari che spesso si trovano a negoziare con acquirenti dal maggior potere contrattuale che impongono talvolta condizioni contrattuali estremamente onerose nei confronti dei propri fornitori o che si discostano dai principi di buona fede e correttezza.

La disciplina prevista dal decreto legislativo non riguarda gli accordi di fornitura di prodotti agricoli e alimentari conclusi tra imprese e consumatori, la cui tutela è prevista nella direttiva (UE) 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva (UE) n. 2019/633 e ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 198/2021, l'ICQRF è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle prescrizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del medesimo Decreto legislativo e all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inoltre, l'articolo 8, comma 2, lettera g) del decreto legislativo prevede che l'ICQRF pubblichi *una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente*

decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3.

Pertanto, nella presente relazione, si riportano le attività effettuate nel corso del 2025 dall'ICQRF, in qualità di Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI

La Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) è articolata in tre Uffici dirigenziali non generali ed ha assegnate le competenze di seguito dettagliate:

- attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli Uffici territoriali;
- cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorità competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali;
- attività sia di carattere amministrativo-contabile, sia di gestione delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni in materia di pratiche commerciali sleali e relativo contenzioso incluso l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli.

Le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali sono svolte dall'ICQRF di propria iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato, comprese le organizzazioni di produttori, di fornitori e delle relative associazioni

di queste organizzazioni, nonché le organizzazioni che abbiano un interesse qualificato, purché indipendenti e senza scopo di lucro.

Nello specifico, le attività proprie dell'ICQRF sono indicate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo e riguardano:

- indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;
- richieste di informazioni a fornitori e acquirenti;
- ispezioni (in loco e senza preavviso);
- accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981;
- cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri;
- pubblicazione delle sanzioni e di un report annuale;
- predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea di una relazione sull'attività svolta entro il 15 marzo di ogni anno.

3 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO, LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2021 E LA VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA 2019/633**

Le disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari sono contenute nella Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricole e alimentare, nell'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, e nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

La normativa nazionale, nel recepire e dare attuazione alla direttiva UE, ha introdotto disposizioni più restrittive nei rapporti commerciali tra acquirente e fornitore, in particolare con riferimento:

- a) all'applicazione della disciplina indipendentemente dal fatturato delle parti contraenti (criterio direttivo specifico contenuto nell'art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021);
- b) all'obbligo di stipulare il contratto di cessione in forma scritta prima della consegna dei prodotti oggetto di compravendita (art. 3, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 198/2021);
- c) alla previsione di una durata minima e di un contenuto minimo del contratto di cessione (art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 198/2021);
- d) all'introduzione di un'ulteriore "lista nera" di 16 pratiche commerciali sleali di rilevanza nazionale, di cui 4 applicabili anche ai comportamenti del fornitore nei confronti dell'acquirente (art. 5, comma 1, del D.lgs. 198/2021).

La Commissione europea sulla prima stesura del testo del D.lgs. 198/2021, aveva effettuato alcune osservazioni, constatando che il legislatore nazionale in alcuni casi era stato indotto in errore dalla versione linguistica italiana della direttiva. Pertanto, il testo del decreto è stato modificato al fine di allineare il campo di applicazione a quello della direttiva, considerando sleali gli annullamenti che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti.

Al riguardo, il Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto:

- con l'art. 25, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 198/2021;
- con l'art. 25, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 198/2021.
- con l'art. 25, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2021.

Pertanto, all'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) del decreto il comma 2 è stato sostituito con il seguente includendo l'indicazione dell'applicabilità del decreto anche nel caso di cessioni in cui l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo:

((2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.))

Parallelamente è stata operata la modifica dell'articolo 9 (Denunce all'Autorità di contrasto), primo comma, del decreto, con la previsione della possibilità, per i fornitori degli altri Stati membri e di Paesi terzi, di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. All' articolo 9 del decreto il comma 1 è stato sostituito dal seguente:

((1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di

fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.))

Inoltre, al fine di considerare sleali gli annullamenti degli ordini effettuati dagli acquirenti che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti, è stata modificata la lettera c) dell'articolo 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) comma 1:

((c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni)).

Infine, è stato pubblicato un chiarimento interpretativo, condiviso con l'Ufficio legislativo, sull'applicabilità della pratica sleale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto alla richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento, come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi, a favore del solo acquirente o anche di una terza parte. In particolare, con riguardo ai beneficiari del pagamento è stato chiarito che, con la sopraindicata disposizione, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, si intende fare riferimento ad ogni richiesta di pagamento che provenga

dall'acquirente, sia che essa sia rivolta a beneficio dell'acquirente stesso che a beneficio di un terzo.

Altro intervento normativo si è verificato nel 2024 con il "DL agricoltura". Infatti, il 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".

In particolare, per quanto concerne le disposizioni inerenti alle pratiche commerciali sleali, si riportano di seguito le modifiche apportate definitivamente al D. Lgs. n. 198/2021 a seguito dalla conversione in legge del decreto-legge 63/2024.

Nell'articolo 2 (Definizioni) sono state introdotte le definizioni di "costo medio di produzione" e di "costo di produzione":

(art.2, comma 1, lettera o-bis) *"costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

(art. 2 comma 1 lettera o-ter) *"costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento".*

Nell'articolo 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), al comma 1, è stato aggiunto un riferimento ai costi di produzione: *"I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. **I prezzi dei beni***

forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)"

Analogamente, il riferimento ai costi di produzione è stato inserito anche nel comma 5: *"Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi **stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)**, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287."*

Inoltre, con l'intervento normativo in esame, si è inteso rafforzare il contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, disponendo che nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione di tali mercati sia inserito l'obbligo di osservare la specifica normativa in materia di pratiche commerciali sleali. In tal senso, è stato anche previsto che i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, segnalino all'ICQRF eventuali pratiche illecite commesse all'interno di tali mercati e di cui dovessero venire a conoscenza. Pertanto, nell'articolo 3, dopo il comma 6, sono stati introdotti:

- il comma *"6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare."*

- il comma *“6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all’interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell’articolo 9 all’ICQRF.”*

Nell’articolo 3 è stata introdotta, altresì, una specifica fattispecie di grave inadempimento a carico del titolare di uno spazio di vendita all’interno del mercato. Tale fattispecie opera, comunque, sul piano civilistico esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale con il gestore o titolare del mercato medesimo, qualora il primo abbia violato norme in materia di pratiche commerciali sleali:

- comma *“6-quater. L’accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all’interno dei mercati all’ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.”*

Di notevole importanza è quanto previsto dal comma 12 *bis*, inserito nell’articolo 10, in quanto viene prevista la possibilità per il trasgressore, successivamente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, di accedere al pagamento della sanzione ridotta del 50%, a condizione che dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell’illecito. Pertanto, è onere del trasgressore dare evidenza di tale *“elisione”* all’Autorità amministrativa che ha emesso l’ordinanza ingiunzione. Per dare concretezza alla norma il legislatore ha anche esemplificato alcune fattispecie che costituiscono *“attività idonea ad elidere le conseguenze dannose”*, sia per l’illecito di cui all’articolo 3, comma 2 (obbligo di concludere i contratti di cessione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti) che per quello di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) (imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose). Nel primo caso l’attività ritenuta idonea si identifica

nella ripetizione in forma scritta del contratto che era stato concluso oralmente, mentre nel secondo caso nell'offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione sostenuti e comunque nel pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

- articolo 10 comma "12-bis. *In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione".*

Sul sito "Normattiva", al link di seguito riportato, è possibile reperire il testo vigente del D. Lgs. n. 198/2021 con le modifiche ad esso apportate nel tempo:

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00202&tipoDettaglio=multivigenza&qId=>

Prima valutazione della Direttiva per le pratiche commerciali sleali (art. 12 Direttiva (UE) 2019/633)

La Commissione europea ha completato nel dicembre 2025 la prima valutazione della Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare (UTPs) come richiesto dall'articolo 12 della Direttiva

medesima. La valutazione si basa su dati ancora limitati, poiché molti Stati membri hanno recepito le norme tra il 2021 e il 2022.

La Commissione ha presentato al Consiglio Agrifish del 23 febbraio 2026 la propria relazione ed è stata avviata una discussione sui contenuti del documento.

Tra le principali evidenze, sono stati registrati:

- miglioramenti, soprattutto nella riduzione di fenomeni quali i ritardi di pagamento e l'annullamento tardivo degli ordini, ma non ancora una chiara riduzione complessiva delle pratiche commerciali sleali.
- Bassa consapevolezza dei fornitori e poche denunce, dovute al timore di ritorsioni e alla scarsa fiducia nelle azioni di contrasto delle autorità.
- Un aumento delle indagini (4.610 tra 2021 e 2024) un terzo delle quali ha portato all'accertamento di violazioni, tutto questo però con forti differenze tra gli Stati membri.
- La Direttiva ha generato benefici economici per agricoltori e piccoli fornitori (migliore liquidità e minori rischi), pur se difficili da quantificare con precisione.
- Persistono forti divergenze nelle norme nazionali e nella loro applicazione, che indeboliscono l'armonizzazione e rendono più difficoltosa la trattazione dei casi transfrontalieri.
- La Direttiva rimane rilevante, ma emergono nuove pratiche sleali (es. *pay-on-scan*, con costi e rischio imprenditoriale trasferiti ai fornitori).

Le conclusioni della relazione della valutazione della Direttiva hanno evidenziato la necessità di:

- ridurre il "*fear factor*" (fattore paura) che ostacola le denunce;
- aumentare le indagini d'ufficio;
- sensibilizzare e formare agricoltori e piccoli fornitori;

- migliorare la cooperazione transfrontaliera tra autorità, oggi limitata da vincoli procedurali (al riguardo è in corso di adozione un regolamento apposito);
- rendere il monitoraggio europeo delle pratiche sleali più omogeneo e basato su dati comparabili;
- affrontare l'eterogeneità delle norme nazionali e valutare eventuali ampliamenti dell'elenco delle pratiche vietate.

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per un riesame della Direttiva, che sarà accompagnato da una valutazione d'impatto, per definire possibili revisioni e ulteriori strumenti a tutela degli agricoltori.

Nel contesto della crescente attenzione pubblica al rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera e a garantire condizioni commerciali eque, nel 2026 le Istituzioni europee condurranno dibattiti dedicati alla prossima revisione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tenendo conto dell'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione e della *Vision for Agriculture and Food* (https://agriculture.ec.europa.eu/overview-vision-agriculture-food/vision-agriculture-and-food_en), adottata dalla Commissione all'inizio del 2025.

4 LA CABINA DI REGIA MASAF

Al fine di favorire lo scambio info-operativo tra le diverse forze di controllo che, a vario titolo, svolgono attività ispettive nel settore agroalimentare e di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa – anche nel contrasto alle pratiche commerciali sleali – nel corso del 2023 è stato realizzato un sistema

coordinato e integrato dei controlli. In particolare, a partire dal 13 marzo 2023 è stata istituita, all'interno del MASAF, la Cabina di Regia MASAF¹.


Sul sito istituzionale del MASAF è pubblicato il Piano Operativo dei Controlli nel settore agroalimentare (POC), elaborato e condiviso nell'ambito della Cabina di Regia. Il Piano è finalizzato a rafforzare le attività ispettive nelle filiere più rilevanti del comparto agroalimentare e agricolo, con particolare attenzione alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, all'etichettatura di origine e al contrasto delle pratiche commerciali sleali. Il POC mira, inoltre, a garantire maggiore trasparenza e criteri oggettivi nello svolgimento dei controlli, tutelando gli imprenditori e assicurando ai cittadini elevati standard di qualità e sicurezza degli alimenti.

Inoltre, nel 2025, sono stati avviati i lavori per la revisione e il rinnovo del Protocollo d'intesa triennale tra la Guardia di Finanza e l'ICQRF, al fine di aggiornarlo ed allinearli agli obiettivi della Cabina di Regia ministeriale e per rafforzare ulteriormente le forme di collaborazione già esistenti, assicurando un più elevato effetto sinergico nello svolgimento delle rispettive attività di controllo.

5 LA PAGINA WEB

Sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it/>) è presente una [sezione dedicata alle Pratiche commerciali sleali](#), raggiungibile dalla homepage.

¹ <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7683>



La sezione è suddivisa in più sottosezioni (accessibili dal menu a tendina laterale) riguardanti le principali tematiche connesse al contrasto alle pratiche commerciali sleali ed in particolare:

- indicazioni su come denunciare le pratiche commerciali sleali;
- la normativa di riferimento in materia, sia a livello nazionale che europeo, comprensiva di note di chiarimento su una serie di quesiti posti dalle filiere;
- un prospetto, costantemente aggiornato, con le sanzioni irrogate in violazione al D. Lgs. n. 198/2021;
- le relazioni annuali che documentano le attività svolte dall'ICQRF in contrasto alle pratiche commerciali sleali dal 2022 ad oggi;
- le analisi di mercato relative a costi e prezzi dei principali prodotti agroalimentari;
- i link per partecipare ai sondaggi proposti dalla commissione UE in tema di pratiche commerciali sleali;



Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare

ICQRF - Ispettorato centrale repressione frodi

ICQRF - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

Come denunciare una pratica commerciale sleale

Normativa di riferimento

Sanzioni irrogate

Relazioni e documentazione

Studi, ricerche e analisi di mercato

Questionari UE

Come denunciare una pratica commerciale sleale all'ICQRF

Gli operatori economici che ritengono di aver subito una pratica commerciale vietata ai sensi del D.lgs. 198/2021 **possono denunciare all'ICQRF** direttamente oppure per il tramite dell'organizzazione di categoria di appartenenza, seguendo le istruzioni riportate in questa pagina.



Chi può presentare la denuncia

Ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 198/2021, possono presentare le denunce all'ICQRF:

- gli operatori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata;
- i fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale;
- le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente, su richiesta di uno o più dei loro membri o di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale sleale;
- le organizzazioni diverse da quelle di cui al punto precedente purché vi abbiano un interesse qualificato.

Denunciare le pratiche commerciali sleali

La sottosezione denominata “*come denunciare le pratiche commerciali sleali*” contiene tutte le istruzioni nonché la modulistica (disponibile sia in lingua italiana che inglese) per segnalare una pratica sleale all'ICQRF.

Dal sito è infatti possibile scaricare il “modulo di denuncia” ed il “modulo di dettaglio” che l'interessato può compilare sottoscrivere ed inviare, con tutti gli allegati richiesti, all'apposito indirizzo e-mail dell'ICQRF practicesleali@politicheagricole.it. Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento. Anche nei casi in cui i moduli risultino integralmente compilati, l'ICQRF potrà richiedere di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla valutazione delle richieste. È richiesta la perfetta leggibilità dei documenti allegati. Qualora si intendano denunciare più pratiche sleali, anche se attuate da uno stesso operatore, è necessario effettuare, per chiarezza della descrizione delle

fattispecie, più denunce separate. Il denunciante è informato entro trenta giorni dalla denuncia su come si intenda dare seguito alla stessa.

Sanzioni irrogate

Le sanzioni previste all'art. 10 del decreto legislativo n. 198/2021 danno attuazione alle previsioni dell'art. 6 della direttiva (UE) n. 2019/633, il quale prevede il potere di imporre o avviare nei confronti dell'autore della violazione procedimenti finalizzati all'applicazione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie individuate per le singole fattispecie hanno sostituito il precedente regime sanzionatorio normato dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27/2012.

Più nel dettaglio, in caso di violazione, è applicata una sanzione pecuniaria rapportata al fatturato (realizzato nell'ultimo esercizio precedente l'accertamento) del soggetto che ha commesso la violazione, che in ogni caso non può eccedere il 10 per cento del medesimo fatturato, fermo restando un minimo edittale a somma fissa (compreso tra 1.000 e 30.000 euro), variabile a seconda del tipo di violazione commessa. In tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, la misura delle sanzioni è aumentata mentre è esplicitamente escluso il pagamento in misura ridotta.

L'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo prevede, altresì, che la *"misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto"*. Sul punto, a seguito di una espressa richiesta di chiarimento formulata dall'ICQRF, l'Ufficio legislativo del Masaf ha fatto presente che tale riferimento non debba essere inteso come richiamo stringente per l'individuazione in concreto del *quantum* della sanzione, ma come un elemento di valutazione (certamente principale) per determinare la gravità della

pratica sleale accertata, per giungere ad una prudente graduazione della sanzione pecuniaria tra il minimo e il massimo previsti dalla normativa.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati.

Il decreto legislativo, all'art. 9, comma 7, prevede anche il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie tra i contraenti, in particolare mediante l'utilizzo della procedura della mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.

I procedimenti sanzionatori scaturiti dall'attività d'indagine ed accertamento in materia di pratiche commerciali sleali sono stati gestiti dalla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS), già competente per la gestione dei procedimenti sanzionatori e del relativo contenzioso per le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale di competenza del Ministero. Di seguito il riepilogo delle sanzioni irrogate nel 2025.

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Articolo violato del D. Lgs. n. 198/2021	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 38/2025 21 gennaio 2025	Coa Società Cooperativa	Art. 4, comma 1	€ 7.207,20
Ordinanza n. 177/2025 3 marzo 2025	Coa Società Cooperativa	Art. 3, comma 2	€ 3.000,00
Ordinanza n. 221/2025 20 marzo 2025	Euro Sarda Ovinex S.r.l.	Art. 3, comma 2	€ 2.000,00

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Articolo violato del D. Lgs. n. 198/2021	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 222/2025 20 marzo 2025	Nuova Centro Carni S.r.l.	Art. 3, comma 2	€ 2.000,00
Ordinanza n. 299/2025 15 aprile 2025	Palazzolo Group S.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 1	€ 25.000,00
Ordinanza n. 300/2025 15 aprile 2025	Palazzolo Group S.r.l.	Art. 3, comma 2	€ 10.000,00
Ordinanza n. 391/2025 20 maggio 2025	CLAI Sca	Art. 3, comma 2	€ 30.000,00
Ordinanza n. 392/2025 20 maggio 2025	MD S.p.A.	Art. 3, comma 2	€ 12.000,00
Ordinanza n. 402/2025 22 maggio 2025	MD S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 1	€ 12.000,00
Ordinanza n. 403/2025 22 maggio 2025	Ergon S.p.a.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 1	€ 2.000,00
Ordinanza n. 404/2025 22 maggio 2025	Ergon S.p.a.	Art. 3, comma 2	€ 2.000,00
Ordinanza n. 439/2025 10 giugno 2025	Antonio Ruggiero S.p.A.	Art. 3, comma 2	€ 2.000,00
Ordinanza n. 446/2025 11 giugno 2025	Iperal Supermercati S.p.A.	Art. 3, comma 2	€ 15.000,00

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Articolo violato del D. Lgs. n. 198/2021	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 447/2025 11 giugno 2025	Iperal Supermercati S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 e 2	€ 10.000,00
Ordinanza n. 458/2025 17 giugno 2025	Maxi Di S.r.l.	Art. 3, comma 2	€ 10.000,00
Ordinanza n. 460/2025 17 giugno 2025	I.P.A. S.r.l. Industria Prodotti Agroalimentari	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 8.000,00
Ordinanza n. 461/2025 17 giugno 2025	I.P.A. S.r.l. Industria Prodotti Agroalimentari	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 5.000,00
Ordinanza n. 503/2025 4 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 30.000,00
Ordinanza n. 504/2025 4 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 30.000,00
Ordinanza n. 505/2025 4 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 40.000,00
Ordinanza n. 525/2025 14 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 60.000,00
Ordinanza n. 526/2025 14 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 90.000,00
Ordinanza n. 527/2025 14 luglio 2025	Francia Latticini S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 60.000,00

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Articolo violato del D. Lgs. n. 198/2021	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 557/2025 29 luglio 2025	GS S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2	€ 1.000,00
Ordinanza n. 584/2025 4 settembre 2025	Maiorana Maggiorino S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2	€ 1.000,00
Ordinanza n. 598/2025 11 settembre 2025	Romeo Ficacci S.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2	€ 5.000,00
Ordinanza n. 700/2025 26 novembre 2025	Italatte s.r.l.	Art. 3, comma 2	€ 10.000,00
Ordinanza n. 702/2025 28 novembre 2025	Pascar S.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. a), n. 1	€ 1.000,00
Ordinanza n. 712/2025 9 dicembre 2025	De Felice & Morsella 3 S.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2	€ 1.000,00
Ordinanza n. 713/2025 11 dicembre 2025	Migross S.p.A.	Art. 3, comma 2	€ 10.000,00
Ordinanza n. 714/2025 11 dicembre 2025	Natural Food Service S.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 1	€ 50.000,00

Relazioni e documentazione

Nella pagina “Relazioni e documentazione” l’ICQRF pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 198/2021, le relazioni sulle attività a contrasto delle pratiche commerciali sleali svolte nell’anno precedente nonché le relazioni della Commissione UE inerenti a dette attività.

Nel 2025 la sezione “Relazioni e documentazione” del sito è stata integrata con una nuova sottosezione dedicata ad “Atti di convegni e altra documentazione”. In questa area sono state pubblicate le relazioni presentate nel convegno nazionale “*Il contrasto alle pratiche commerciali sleali: l’impegno del MASAF*” svoltosi a Roma l’8 luglio 2025. In particolare, sono disponibili al pubblico le presentazioni dei relatori dell’ICQRF, dal titolo “*Il contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’attività dell’ICQRF*” e “*Il contrasto alle pratiche commerciali sleali: violazioni accertate e sanzionate*”.

Monitoraggio economico delle filiere

La pagina *web* viene aggiornata con la pubblicazione dei report mensili sul monitoraggio economico, realizzati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), con dati che illustrano l’evoluzione dei prezzi degli *input*, dei costi diretti e dei prezzi al consumo in una selezione di filiere di rilevanza strategica nello scenario nazionale.

La collaborazione con ISMEA è finalizzata a garantire un efficace monitoraggio dei prezzi che si sviluppano nel contesto della compravendita di prodotti agricoli e alimentari, promuovendo la trasparenza dei mercati e dei rapporti in essere tra gli attori della filiera alimentare.

Il monitoraggio dei costi medi di produzione è stato avviato da ISMEA per rispondere al D.L. 29 marzo 2019, n. 27, e successivamente al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 e al D.L. 15 maggio 2024, n. 63 – con l’obiettivo di stimare il costo sostenuto da un imprenditore nella produzione di un prodotto agricolo in una condizione di “ordinarietà”, nella consapevolezza dell’elevata eterogeneità che caratterizza il settore agricolo sia per le condizioni di contesto, sia per le tecniche agronomiche sia per le scelte gestionali.

Al fine di assicurarne la fruibilità, l’osservazione dei fenomeni deve garantire:

- rappresentatività a livello territoriale e dei sistemi di produzione;

- affidabilità e semplicità, vista la necessità di aggiornamento e l'ampio spettro di analisi;
- sostenibilità economica, organizzativa, gestionale e tecnologica;
- tempestività di aggiornamento (mensile/annuale) in grado di rispondere alle finalità del contesto normativo.

Nel quadro di questa costante collaborazione, è comunque garantita la possibilità di monitorare *ad hoc*, in tempi brevi, anche altre filiere agricole di interesse non comprese tra quelle resocontate normalmente. In particolare, nel 2025 si è ulteriormente intensificata la collaborazione nell'ambito dell'accordo di cooperazione siglato il 13 novembre 2024. Nel corso del 2025 si sono svolte alcune riunioni tecniche tra il personale dell'ICQRF e i funzionari di ISMEA, finalizzate alla progettazione di un nuovo *format* di *report* mensile sul monitoraggio delle filiere agroalimentari, da pubblicare sul sito *web*.

Sondaggi e questionari

Nella pagina web "Questionari UE" è pubblicato il *link* per accedere ai risultati di 5 sondaggi lanciati dai servizi della Commissione UE in materia di pratiche commerciali sleali .

Inoltre, nella medesima pagina è stata pubblicata la "Consultazione pubblica" avviata il 5 dicembre 2025 dai servizi della Commissione UE (scadenza 27 febbraio 2026) concernente la richiesta di osservazioni e contributi per la revisione delle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare (Direttiva (UE) 2019/633).

Food Chain - UTP - survey results

On 17 April 2019, the European Parliament and the Council adopted [Directive \(EU\) 2019/633](#) on unfair trading practices (UTPs) in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. To assess the effectiveness of measures taken by Member States in the context of this Directive, the Commission will carry out annual surveys.

The surveys launched by the Joint Research Centre and the Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European Commission will be carried out across all Member States and target suppliers covered by the Directive at the different stages of the agricultural and food supply.

Access to survey results:

[Baseline survey
2020/2021](#)[2nd wave survey
2021/2022](#)[3rd wave survey
2022/2023](#)[4th wave survey
2023/2024](#)[5th wave survey
2024](#)

Normativa di riferimento – Pareri e Circolari

In questa sezione del sito *web* è stata pubblica la nota prot. n. 616830 del 17/11/2025 - *Clausole contrattuali relative al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)*. In particolare, la nota risponde ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute all'ICQRF, relativamente a possibili clausole contrattuali tra soggetti della filiera zootecnica riguardanti la previsione, nell'ambito dei contratti medesimi, della certificazione volontaria al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA). Al riguardo, l'ICQRF, tenuto conto di quanto riportato nell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 198/2021, che enuncia sia i principi di proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni sia il principio per il quale i prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione, ha rappresentato il proprio avviso, ritenendo che dovrebbero essere applicati prezzi maggiori rispetto a prodotti non rientranti nel sistema in argomento. Ciò in quanto il "plusvalore" che il consumatore riconosce ai prodotti rientranti nell'SQNBA, dovrebbe essere equamente distribuito lungo tutta la filiera, con particolare riferimento alla fase della produzione primaria e agli allevatori che hanno dovuto sopportare maggiori costi o minori rese produttive

a vantaggio dei principi di sostenibilità e di salubrità che il legislatore ha voluto promuovere e sostenere.

6 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E CONSULTIVA IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

L'ICQRF si è impegnato anche in attività di **sensibilizzazione degli operatori** e nel fornire supporto alle istanze provenienti dal settore, come di seguito indicato.

- Partecipazione, con propri relatori, a due **incontri con produttori e commercianti ortofrutticoli** e rappresentanti delle loro associazioni, tenutisi a Vittoria (RG) e Capua (CE), nel corso dei quali è stata illustrata la disciplina dei contratti di cessione di prodotti ortofrutticoli ai sensi del D. Lgs. n. 198/2021 e sono stati presentati alcuni casi pratici per evidenziare possibili inadempienze alla normativa.
- Partecipazione, con propri relatori, ad un **incontro con produttori di prodotti alimentari** e rappresentanti delle loro associazioni, tenutosi a Roma, nel corso del quale è stata illustrata la direttiva e il D. Lgs. n. 198/2021 nonché i primi risultati dell'applicazione di tale normativa e le recenti evoluzioni.
- Organizzazione dell'**incontro** annuale con gli *stakeholders*, durante il quale l'ICQRF ha dialogato con le associazioni di categoria e gli altri portatori di interesse anche in materia di pratiche commerciali sleali, raccogliendo, tra l'altro, suggerimenti e contributi utili per orientare in modo più efficace l'attività di contrasto.
- Organizzazione del **convegno nazionale** *"Il contrasto alle pratiche commerciali sleali: l'impegno del Masaf"*, tenutosi a **Roma l'8 luglio 2025** presso la Sala Cavour del MASAF. L'evento, rivolto alle organizzazioni di categoria e alle principali associazioni delle filiere agroalimentari, ha visto

la partecipazione del Ministro, di rappresentanti dell'ICQRF e di esperti del mondo accademico. È stata un'importante occasione di confronto a tre anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/2021: sono stati presentati i risultati ottenuti, le criticità riscontrate e le prospettive evolutive della normativa a livello sia nazionale sia europeo. Alcune tematiche chiave sono state approfondite da accademici di rilievo. In tale contesto, i rappresentanti ICQRF hanno esposto le relazioni intitolate: *"Il contrasto alle pratiche commerciali sleali e l'attività dell'ICQRF"* e *"Il contrasto alle pratiche commerciali sleali: violazioni accertate e sanzionate"*, fornendo una panoramica sull'evoluzione normativa di settore e presentando dati di sintesi sui risultati conseguiti dall'ICQRF nell'attività di contrasto alle PCS (dal 15-6-2022 al 30-6-2025).

- Organizzazione di **tre sessioni formative**, di cui due realizzate in collaborazione con esperti ISMEA, rivolte al personale dell'ICQRF, sia centrale che periferico. Gli incontri hanno avuto l'obiettivo di fornire chiarimenti su specifiche casistiche emerse durante i controlli nonché di rafforzare le competenze nella lettura e nell'interpretazione dei dati di mercato. Le sessioni curate da ISMEA si sono tenute il 7 luglio 2025 e il 6 ottobre 2025 ed hanno riguardato l'esposizione delle caratteristiche di alcuni mercati agroalimentari e della metodologia adottata da ISMEA per la determinazione dei costi medi di produzione.
- Istituzione di un Gruppo di lavoro **sull'Intelligenza Artificiale (IA)** costituito da personale dell'ICQRF, per verificare possibili ambiti di applicazione dell'IA nell'attività di contrasto delle pratiche commerciali sleali, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle risorse impiegate in tale ambito di attività.

7 ATTIVITÀ A CONTRASTO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Nel corso del 2025 l'ICQRF ha effettuato specifici controlli in tutto il territorio nazionale, per verificare la conformità delle relazioni commerciali e dei contratti di cessione alle disposizioni del D. Lgs. n. 198/2021, con particolare riferimento alle transazioni commerciali intercorrenti tra produttori/organizzazioni di produttori, imprese di trasformazione, di preparazione degli alimenti e le imprese di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (GDO).

I controlli sono stati svolti sia su denuncia sia su iniziativa, con il coordinamento a livello centrale, e hanno riguardato i settori ortofrutticolo, lattiero caseario, vitivinicolo, delle carni, dei cereali e derivati, dell'olio di oliva e altri.

Nel dettaglio, l'ICQRF ha condotto nel 2025 un totale di n. **3.536 controlli** ispettivi, mediante i quali sono stati verificati **n. 1.430 operatori tra acquirenti e fornitori** (di cui n. **150 sono risultati irregolari**) e sono state elevate n. **553 contestazioni amministrative (tabella 1)**.

Tabella 1. Riepilogo dell'attività svolta dall'ICQRF nell'anno 2025

Controlli totali (n.)	3.536
<i>di cui ispezioni (n.)</i>	489
<i>di cui controlli interni (n.)</i>	3.047
Operatori controllati (n.)	1.430
<i>di cui operatori irregolari (n.)</i>	150
Contestazioni amministrative ex d.lgs. n. 198/2021 (n.)	553
Violazioni accertate ex D.lgs. n. 198/2021 (n.)	562

Nell'ambito della Cabina di Regia sono stati svolti complessivamente n. 547 controlli congiuntamente ai Reparti della Guardia di Finanza (GDF) e dei Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC).

Come per l'anno precedente, anche nel 2025 è stata dedicata notevole attenzione ai settori ortofrutticolo e lattiero-caseario, dove i controlli hanno evidenziato numerose irregolarità. Il dettaglio dell'attività svolta, suddiviso per settore, è riportato nella **tabella 2**.

Tabella 2. Riepilogo dell'attività svolta nell'anno 2025 per settore merceologico

	Controlli totali (n.)	%	Operatori controllati	Operatori Irregolari	Violazioni accertate	%
Ortofrutta	1.345	38,0%	600	64	219	39%
Lattiero caseario	1.193	33,7%	440	46	175	31%
Vitivinicolo	443	12,5%	146	18	93	17%
Carni	236	6,7%	51	5	27	5%
Cereali e derivati	165	4,7%	99	9	29	5%
Oli e grassi	57	1,6%	38	5	16	<3%
Altri settori	59	1,7%	32	2	2	<1%
Conserven vegetali	32	0,9%	20	1	2	<1%
Uova	6	0,2%	4	-	-	-
Totale	3.536	100%	1.430	150	563*	100%

**In un caso la stessa violazione ha riguardato due prodotti*

Le contestazioni amministrative sono scaturite principalmente a seguito del mancato rispetto dei termini di pagamento da parte degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, della mancanza della forma scritta del contratto di cessione o della carenza nei contratti degli elementi essenziali. Rientrano in

queste tipologie il 91% delle violazioni accertate complessivamente nel 2025 in materia di pratiche commerciali sleali (**tabella 3**).

Tabella 3. Tipologia di violazioni accertate nell'anno 2025

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	TOTALE
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	237
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	214
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	61
Omissione nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013	35
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	9
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	3
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari	2
Illecita imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere i prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione	1
Totale complessivo	562

7.1 ATTIVITÀ SU DENUNCIA - ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2021

Conformemente alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2021, le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo dove è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di

contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Altresì, le denunce possono essere presentate all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Nel comma 2 viene riconosciuto il diritto di presentare denuncia anche alle organizzazioni di produttori, alle altre organizzazioni di fornitori e alle associazioni di tali organizzazioni.

Con riferimento ai termini procedurali che l'ICQRF deve osservare, i commi 4 e 5 del menzionato articolo 9 prevedono, rispettivamente, che il denunciante venga informato entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa, e che l'eventuale procedura di indagine venga conclusa entro centottanta giorni.

Nel 2025 sono pervenute all'ICQRF 21 segnalazioni, di cui 12 denunce ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 198/2021. Delle restanti 9 segnalazioni, 7 non riguardavano le pratiche commerciali sleali, ma altri ambiti normativi (ad esempio: l'etichettatura dei prodotti alimentari, la presentazione di prodotti a indicazione geografica, le sementi, ecc.) e, pertanto, sono state inoltrate agli Uffici ICQRF competenti per territorio; 2 segnalazioni non riportavano i riferimenti dei soggetti che avevano subito la condotta sleale e descrivevano comportamenti in modo generico, riferendosi a situazioni congiunturali del mercato vitivinicolo, verificatesi in Veneto e in Puglia. Queste ultime sono state comunque considerate nell'analisi del rischio per la pianificazione di specifiche attività di iniziativa realizzate nel 2025 a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Le **12 denunce** presentate ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 198/2021 sono pervenute all'ICQRF da soggetti privati (5 in totale, di cui una da un'impresa estera con sede in Sri Lanka) e da associazioni di produttori (7 segnalazioni). Esse hanno riguardato i settori del pomodoro da industria destinato alla

trasformazione conserviera, dell'ortofrutta, dei prodotti ittici ed il lattiero-caseario.

Il **92% delle denunce** (11 casi) è pervenuto tramite la casella *e-mail* dedicata. La maggior parte delle denunce ha riguardato il mancato o il ritardato pagamento del corrispettivo dovuto per i prodotti ceduti.

Di seguito si fornisce un'illustrazione sommaria dei casi aperti a seguito delle denunce pervenute e la relativa gestione, nonché gli eventuali provvedimenti adottati, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti.

1. **Sette denunce** sono state presentate da un'associazione di produttori di pomodori, che ha segnalato **ritardi nei pagamenti** da parte di n. 7 acquirenti (trasformatori del pomodoro da industria) nei confronti del medesimo fornitore. Gli accertamenti hanno coinvolto 3 Uffici territoriali dell'ICQRF e, complessivamente, nei confronti di tutti gli acquirenti, **sono state contestate 21 violazioni**.
2. **Una denuncia** è stata presentata da un'impresa estera con sede in Sri Lanka, relativa al **mancato pagamento di forniture di pesce**. I controlli svolti in tre diverse regioni italiane hanno evidenziato che le sedi della società acquirente italiana erano "fittizie" ed hanno fatto emergere elementi tali da far presumere la sussistenza di **illeciti di natura penale e tributaria** che determinato l'avvio di specifiche attività di indagine da parte della Guardia di Finanza.
3. **Una denuncia** ha riguardato il **ritardato pagamento** da parte di un ristorante nei confronti di un fornitore di prodotti lattiero-caseari. All'acquirente sono state contestate **due violazioni**: il ritardato pagamento del corrispettivo e la mancata stipula del contratto di cessione in forma scritta prima della consegna dei prodotti.

4. **Una denuncia** ha riguardato più pratiche commerciali sleali poste in essere da un operatore della GDO nei confronti di un fornitore di prodotti ittici. Le condotte segnalate comprendevano: rifiuto ingiustificato del ritiro della merce consegnata; riduzioni unilaterali di prezzo o addebito immotivato di penali; mancata formalizzazione di un contratto scritto; pressioni indebite sul fornitore, inclusa la richiesta di ridurre i prezzi al di sotto dei costi di produzione e minacce implicite di interrompere i rapporti commerciali in caso di mancata accettazione delle condizioni imposte. **Le indagini, non ancora concluse a fine anno, proseguiranno nel 2026.**
5. **Una denuncia** ha riguardato la fornitura di latte di bufala a un caseificio. Il segnalante ha rappresentato condotte ritorsive da parte dell'acquirente, consistenti nel rifiuto immotivato di ritirare il latte conferito; applicazione discrezionale del prezzo (con riduzioni arbitrarie e imposizione di penali); ritardi e/o omissioni nei pagamenti; mancata consegna del contratto scritto. **Le indagini, non ancora concluse a fine anno, proseguiranno nel 2026.**
6. **Una denuncia** ha riguardato il mancato pagamento, da parte di un commerciante all'ingrosso, di alcune forniture di ortofrutta. **Le indagini, non ancora concluse a fine anno, proseguiranno nel 2026.**

Infine, nel 2025 si sono concluse le verifiche avviate a seguito di una denuncia pervenuta a fine 2024 nei confronti di un **salumificio**, con l'accertamento di **5 violazioni**, che hanno riguardato **ritardati pagamenti** nei confronti di fornitori di carne suina e di spezie alimentari utilizzate nella produzione dei salumi.

Tabelle riepilogative attività su denuncia

Tabella n. 4: Riepilogo delle attività svolte a seguito di denuncia

DENUNCE PERVENUTE AI SENSI DEL D. LGS. n. 198/2021 - ART. 9							
UFFICIO ICQRF	Anno denuncia	Denunce	Operatori denunciati	Operatori irregolari	Violazioni	Settore	Fase filiera
Calabria	2024	1	1	1	5	Carni suine	Trasformazione
Campania e Molise	2025	5	5	5	15	Pomodori da industria	Trasformazione
	2025	1	1	1*	*	Pesce	Importazione
Puglia e Basilicata	2025	1	1	1	3	Pomodori da industria	Trasformazione
Sicilia	2025	1	1	1	3	Pomodori da industria	Trasformazione
Toscana e Umbria	2025	1	1	1	2	Lattiero caseario	Ristorante
Lazio e Abruzzo	2025	1	1		Accertamenti in corso	Lattiero caseario	Trasformazione
Italia Nord Est	2025	1	1		Accertamenti in corso	Ortofrutta	Commercio
	2025	1	1		Accertamenti in corso	Ittico	GDO
TOTALE		13**	13	10	28		

**Le fattispecie illecite accertate esulano dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 198/2021*
***Una denuncia è relativa al 2024*

Tabella n. 5: “Violazioni accertate a seguito delle denunce pervenute ai sensi del D. Lgs. n. 198/2021 - Articolo 9”

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	N.
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	1
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	27
TOTALE	28

Tabella n. 6: “Violazioni per settore accertate a seguito delle denunce pervenute ai sensi del D. Lgs. n. 198/2021 Articolo 9”

SETTORE	TIPOLOGIA VIOLAZIONE	N.
SPEZIE*	Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	1
CARNI	Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	4
LATTIERO CASEARIO	Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	1
	Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	1
ORTOFRUTTA	Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	21
TOTALE		28

**Le spezie sono state verificate nell'ambito dei controlli nella carne (acquisti da parte di un salumificio)*

7.2 ATTIVITÀ DI INIZIATIVA

Una parte rilevante dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali condotta dall'ICQRF nel 2025 è stata l'attività di iniziativa svolta dagli Uffici territoriali. Le attività di controllo sono state inserite nella programmazione annuale delle linee operative del Dipartimento. In particolare, a seguito di quanto disposto con la Direttiva di primo livello, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, è stato assegnato agli

Uffici territoriali dell'ICQRF un obiettivo minimo di n. 25 attività. Tali attività sono individuate, come avviene per le altre attività di controllo, sulla base dell'analisi dello scenario economico, di situazioni congiunturali di mercato e di specifici parametri di rischio. Le attività si distinguono a livello territoriale in funzione del settore merceologico controllato. Agli Uffici territoriali sono state fornite specifiche istruzioni operative per dare avvio alla collaborazione con gli altri Organi di controllo nell'esecuzione delle attività programmate.

L'obiettivo minimo di 25 attività è stato ampiamente raggiunto, realizzando almeno 30 attività a livello territoriale. Sono state interessate le filiere lattiero-casearia (n. 11) dell'ortofrutta (n. 10), vitivinicola (n. 4), della carne e derivati (n. 2), cerealicola (n. 2) ed olearia (n. 1). In 23 delle suddette attività hanno partecipato anche i Reparti della Guardia di Finanza (GDF) e dei Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC), effettuando complessivamente n. 547 controlli congiunti con il personale dell'ICQRF.

Di seguito si descrivono le attività più significative.

Settore dei prodotti ortofrutticoli

Il settore ortofrutticolo è stato il settore maggiormente attenzionato per numero di controlli nel 2025; le indagini hanno portato all'accertamento **di n. 219 violazioni** (comprese anche quelli derivanti dall'attività su denuncia) nei confronti di **n. 64 operatori** del settore su 600 operatori controllati, per lo più intermediari del commercio all'ingrosso e operatori della grande distribuzione. In taluni casi sono state interessate specifiche filiere (agrumi, kiwi, tartufi, nocciole). Sono stati effettuati controlli *in loco* e in Ufficio sulla documentazione acquisita nel corso del controllo ed hanno riguardato le relazioni commerciali intercorse tra gli acquirenti e i loro fornitori, in particolare i produttori primari. Le violazioni accertate più frequentemente riguardano il ritardato o mancato

pagamento del corrispettivo ai fornitori (n. 74 contestazioni), la mancanza della forma scritta dei contratti di cessione (n. 73 contestazioni), la mancanza degli elementi essenziali (n. 49 contestazioni), la mancanza anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (n. 18 contestazioni). In queste tipologie rientrano il 98% delle violazioni complessivamente accertate.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO ANNO 2025			
Tipologia di Violazione	Su denuncia	D'iniziativa	Totale
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	21	53	74
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	-	73	73
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	-	49	49
Omissione nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013	-	18	18
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari	-	2	2
Illecita imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere i prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione	-	1	1
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	-	1	1

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO ANNO 2025			
Tipologia di Violazione	Su denuncia	D'iniziativa	Totale
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	-	1	1
TOTALE	21	198	219

I controlli nel settore ortofrutticolo hanno interessato la quasi totalità delle regioni italiane (18 su 20). Le attività più rilevanti sono state condotte in Sicilia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Puglia e Piemonte.

Di seguito si riporta una sintesi delle indagini svolte a livello territoriale.

1. Sicilia

I controlli si sono concentrati in particolare sul comparto degli agrumi (circa il 50% del totale), soprattutto arance e limoni, anche destinati alla trasformazione, oltre che sul commercio di uva da tavola e altri ortaggi. Un controllo su un acquirente di uva da tavola è stato svolto congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le principali violazioni riscontrate hanno riguardato irregolarità nella stipula dei contratti di cessione (mancanza della forma scritta o degli elementi essenziali) e ritardi nei pagamenti.

2. Veneto e Trentino-Alto Adige

I controlli hanno interessato principalmente i grandi supermercati locali, acquirenti di prodotti ortofrutticoli da grossisti, produttori primari e cooperative.

Le verifiche nei confronti di tre acquirenti sono state condotte congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le principali violazioni accertate hanno riguardato irregolarità nella stipula dei contratti di cessione e ritardi nei

pagamenti. In un caso è stata accertata un'illecita richiesta di pagamenti non connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari.

3. Puglia e Basilicata

Le attività ispettive hanno riguardato prevalentemente grandi commercianti all'ingrosso, con merce spesso destinata ad acquirenti di altre circoscrizioni, coinvolgendo quindi anche gli uffici territoriali competenti. Alcune ispezioni sono state svolte congiuntamente ai Carabinieri del Comando per la tutela agroalimentare. Le principali violazioni riscontrate hanno riguardato ritardi nei pagamenti e la mancata stipula del contratto di cessione.

4. Piemonte

I controlli hanno riguardato due grandi commercianti di kiwi. L'intera attività è stata condotta congiuntamente alla Guardia di Finanza. Sono state accertate irregolarità da parte degli acquirenti, relative alla stipula dei contratti e a ritardi nei pagamenti.

5. Campania e Molise

Sono state condotte indagini mirate in Molise nel settore dei tartufi e in Campania su limoni IGP della Costa d'Amalfi, in collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza. Le principali violazioni accertate hanno riguardato la mancata stipula dei contratti di cessione prima della consegna dei prodotti e il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dei debitori.

6. Calabria

Le verifiche hanno riguardato principalmente agrumi (arance, limoni e clementine). In alcuni casi i controlli hanno interessato la vendita di clementine "sulla pianta". È stata inoltre condotta un'indagine sui limoni congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le violazioni accertate hanno riguardato il mancato rispetto dei termini di pagamento e la stipula di contratti privi degli elementi essenziali. In un caso è stata riscontrata l'imposizione di condizioni contrattuali

eccessivamente gravose e, in un altro, un contratto di durata inferiore a dodici mesi senza deroga motivata.

7. Lazio

I controlli hanno riguardato il comparto delle nocciole, destinate in particolare a grandi industrie dolciarie. È stata accertata una violazione relativa al mancato rispetto dei termini di pagamento.

8. Altre regioni

Le attività ispettive in regioni diverse da quelle precedentemente citate hanno riguardato il commercio di prodotti ortofrutticoli in generale, con particolare attenzione a patate, cipolle, aglio e altri ortaggi. In Sardegna è stata svolta un'indagine su cipolle e aglio con la Guardia di Finanza. Le principali violazioni hanno riguardato la mancata stipula del contratto prima della consegna dei prodotti, il mancato rispetto dei termini di pagamento e, in un caso, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'acquirente.

Settore lattiero-caseario

Il lattiero-caseario è il secondo settore in cui è stata rivolta l'attività di controllo nel 2025. Le verifiche hanno riguardato le filiere vaccina, bufalina e ovicaprina, tenendo conto della vocazione produttiva del territorio. Per la filiera bufalina, in particolare, alcuni controlli sono stati avviati anche a seguito di esposti di associazioni di categoria che segnalavano talune criticità di settore. I controlli hanno riguardato sia il latte destinato alla trasformazione (caseifici e centrale del latte) sia il latte e i formaggi venduti alla distribuzione (GDO). In alcuni casi, infatti, le centrali del latte e i caseifici sono stati verificati sia come acquirenti del latte sia come fornitori dei prodotti trasformati.

Le indagini nel settore hanno portato all'accertamento di n. **175 violazioni nei confronti di n. 46 operatori** economici. La tipologia di violazione

maggiormente riscontrata nel settore riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento del corrispettivo (n. 104 violazioni) e l'assenza della forma scritta del contratto di cessione (n. 57).

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO – anno 2025			
Tipologia di Violazione	Su denuncia	D'iniziativa	Totale complessivo
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	1	103	104
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	1	56	57
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	-	7	7
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	-	5	5
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari		2	2
Totale	2	173	175

I controlli nel settore lattiero-caseario hanno interessato 18 regioni su 20. Le attività più significative sono state condotte in Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Lombardia e Sicilia.

Di seguito si riporta una sintesi delle attività svolte a livello territoriale.

1. Campania e Molise

Le verifiche hanno interessato principalmente il latte bufalino e quello vaccino, e in misura minore il latte ovino-caprino. Sono state inoltre effettuate verifiche sull'acquisto di cagliate estere da parte di imprese italiane. Alcuni

controlli sono stati condotti congiuntamente ai reparti del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC).

Le violazioni riscontrate hanno riguardato la mancata stipula dei contratti in forma scritta; il mancato rispetto dei termini di pagamento e la stipula di contratti di cessione con durata inferiore a dodici mesi.

2. Emilia-Romagna e Marche

I controlli hanno riguardato la produzione e commercializzazione del burro e del siero di latte destinato alla produzione di burro. Le attività sono state avviate anche sulla base di un esposto di un'associazione di settore che evidenziava criticità nella commercializzazione del burro. Alcune verifiche sono state condotte congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le violazioni riscontrate hanno riguardato la mancata stipula dei contratti di cessione in forma scritta.

3. Sardegna

I controlli hanno riguardato principalmente la commercializzazione di formaggi ovini destinati alla GDO. Le attività sono state condotte congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le violazioni accertate hanno riguardato: il mancato rispetto dei termini di pagamento; la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la stipula di contratti privi degli elementi essenziali.

4. Puglia e Molise

Le verifiche hanno riguardato prevalentemente la filiera bufalina. Un'indagine è stata svolta con la Guardia di Finanza. I controlli hanno riguardato imprese di trasformazione sia come acquirenti di latte sia come venditori di formaggi. Le violazioni principali accertate sono riferibili al mancato rispetto dei termini di pagamento e, in misura minore, alla mancata stipula dei contratti in forma scritta prima della consegna.

5. Lombardia

Le attività hanno riguardato in egual misura la filiera vaccina e quella bufalina. Nella filiera vaccina sono stati verificati grandi trasformatori di formaggi DOP. Le indagini sono state svolte congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le violazioni più frequenti hanno riguardato ritardi nei pagamenti, la mancata stipula dei contratti in forma scritta e, in un caso, la stipula di un contratto inferiore a dodici mesi.

6. Sicilia

I controlli hanno interessato la filiera vaccina e quella ovicaprina, sia nella fase di produzione e trasformazione del latte, sia nella trasformazione e commercializzazione dei formaggi. Le attività sono state svolte congiuntamente alla Guardia di Finanza. Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente la mancata stipula dei contratti di cessione e il mancato rispetto dei termini di pagamento.

7. Altre regioni

Le verifiche hanno riguardato tutte le filiere (vaccina, bufalina e ovicaprina). In diversi casi le attività sono state svolte con la Guardia di Finanza e i reparti del RAC. Le principali violazioni riscontrate hanno riguardato ritardi nei pagamenti e la mancata stipula dei contratti di cessione in forma scritta.

Settore Vitivinicolo

Nel corso del 2025 è stata intensificata l'attività di controllo nel settore vitivinicolo, anche a seguito di segnalazioni e di esposti che evidenziavano criticità nella vendita delle uve destinate alle cantine, con particolare riferimento alle modalità di formazione dei prezzi e ai tempi di pagamento.

Sono stati effettuati **443 controlli**, riguardanti sia le forniture di uva che di vino, incluse le produzioni a denominazione di origine protetta (**DOP**) e ad

indicazione geografica protetta (IGP). Su **146 operatori** verificati, **18** sono risultati **irregolari**, per un totale di **93 violazioni accertate**.

La maggior parte delle irregolarità ha riguardato il mancato rispetto dei termini di pagamento e l'assenza di contratti di cessione redatti in forma scritta; queste due tipologie rappresentano complessivamente **l'81%** delle violazioni accertate nel settore.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE VITIVINICOLO – anno 2025	
Tipologia di Violazione	D'iniziativa
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti	34
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	41
Omissione nella stipula di un contratto di cessione conforme all'art. 168, par. 4, Reg. (UE) 1308/2013	17
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	1
Totale	93

I controlli sono stati effettuati da **4 Uffici territoriali** e si sono concentrati nelle regioni Veneto, Puglia, Toscana e Abruzzo.

Le attività sono state svolte in collaborazione con la **Guardia di Finanza**.

Settore delle Carni fresche e trasformate

Sono state accertate **27 violazioni amministrative** nei confronti di **5 operatori**, incluse quelle derivanti da attività su denuncia avviate nel 2024 (4 violazioni). La violazione più frequente ha riguardato la mancata stipula dei contratti di cessione in forma scritta.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE DELLE CARNI – anno 2025			
Violazione	Su denuncia (presentata nel 2024)	D’iniziativa	Totale complessivo
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto	–	19	19
Mancato rispetto dei termini di pagamento	4	4	8
Totale	4	23	27

L’attività si è concentrata prevalentemente nelle seguenti circoscrizioni (95% dei controlli):

- **Emilia-Romagna e Marche:** indagine con la GdF su un grande operatore della trasformazione delle carni bovine e i suoi fornitori.
- **Sardegna:** controlli sulla filiera ovina, in collaborazione con la GdF.
- **Calabria:** attività su denuncia relativa a un salumificio e ai suoi fornitori di carne suina.
- **Puglia e Basilicata:** verifiche nelle filiere bovina e suina, con indagine svolta con il supporto della GdF.

Settore Cereali e Derivati

Sono stati effettuati **165 controlli**, riguardanti **99 operatori** della produzione primaria, della trasformazione e del commercio. Le attività si sono focalizzate sulle filiere del **grano duro** (frumento duro, farine, semole e pasta secca) e del **riso**, con ulteriori verifiche sul grano tenero e altri cereali minori e derivati.

Sono state accertate **29 violazioni** nei confronti di **9 operatori** irregolari, principalmente legate alla mancata stipula del contratto in forma scritta.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE CEREALICOLO – anno 2025	
Violazione	Iniziativa
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto	21
Mancato rispetto dei termini di pagamento	3
Contratti privi degli elementi essenziali (durata, quantità, caratteristiche, prezzo, modalità di consegna/pagamento)	5
Totale	29

I controlli si sono concentrati in:

- **Sicilia** – filiera del grano duro
- **Toscana** – commercio del riso
- **Abruzzo e Puglia** – prodotti trasformati per Horeca e commercianti all'ingrosso

Settore Oli Vegetali

Sono stati effettuati **57 controlli**, tutti di iniziativa, verificando **38 operatori** della filiera dell'olio di oliva (olive e oli di oliva vergini) e, in misura minore, di altri oli vegetali (5 operatori). Le verifiche hanno riguardato le fasi della trasformazione e del commercio, inclusa la GDO.

Sono state accertate **16 violazioni amministrative** nei confronti di **5 operatori** irregolari, principalmente per mancata stipula di contratti in forma scritta.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE OLI VEGETALI – anno 2025	
Violazione	D'iniziativa
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto	11
Mancato rispetto dei termini di pagamento	4

Contratti privi degli elementi essenziali	1
Totale	16

Le verifiche hanno interessato tre circoscrizioni:

- Puglia e Basilicata
- Sicilia
- Toscana e Umbria

Settore delle Conserve Vegetali

Sono stati effettuati **32 controlli** su diverse tipologie di conserve (tartufo, pomodoro, ortaggi vari, nocciole). Alcune verifiche sono derivate da controlli effettuati nel comparto ortofrutticolo e hanno riguardato intermediari e trasformatori.

Sono state accertate **2 violazioni** nei confronti di **1 operatore** (trasformatore).

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE CONSERVE VEGETALI – anno 2025	
Tipologia di Violazione	D’iniziativa
Mancato rispetto dei termini di pagamento	1
Contratti privi degli elementi essenziali	1
Totale	2

I controlli sono stati svolti principalmente in Sicilia, Toscana e Umbria.

Altri Settori

Le attività di controllo hanno riguardato anche miele, spezie, uova, sostanze zuccherine, prodotti dolciari, pesce e derivati. Le **2 violazioni accertate** hanno riguardato:

- il ritardato pagamento di spezie da parte di un salumificio (filiera carni);
- il ritardato pagamento di sostanze zuccherine da parte di un produttore di spumante (filiera vitivinicola).

8 COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA.

UTP Enforcement network

La Commissione europea, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/633, ha istituito una rete di contatti ed un tavolo di confronto sulle pratiche commerciali sleali nel quale le Autorità di contrasto degli Stati Membri hanno l'opportunità di poter scambiare le proprie esperienze in questo particolare settore di attività.

Nel 2025 è stata convocata una riunione (19 novembre) dell'"UTP Enforcement network" sia a livello di vertici delle Autorità di contrasto che di rappresentanti che gestiscono i casi. Nel corso di questo incontro sono stati affrontati e discussi i seguenti argomenti:

- risultati dell'indagine sulle pratiche commerciali sleali (UTP) e della relazione annuale,
- risultati della valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- come incrementare la conoscenza della direttiva,

- modalità per affrontare il “fattore paura” e costruire fiducia nella filiera alimentare,
- lo scambio di esperienze su nuove pratiche commerciali sleali,

Inoltre la Commissione europea ha organizzato l'11 dicembre a Bruxelles un *workshop* in modalità ibrida “*Retail alliances and their interaction with farmers and SMEs*” con l'obiettivo di riunire tutte le parti interessate per contribuire a una migliore comprensione dell'attuale organizzazione del settore del commercio al dettaglio, in particolare sotto forma di alleanze commerciali a livello nazionale ed europeo e del loro impatto sugli agricoltori, sulle organizzazioni di produttori, sulle cooperative, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sulle PMI nella catena di approvvigionamento alimentare, compreso l'approvvigionamento di marchi privati (ossia i marchi dei rivenditori).

L'obiettivo del *workshop* è stato quello di promuovere una comprensione globale delle dinamiche che circondano le alleanze di vendita al dettaglio e delle loro implicazioni per gli agricoltori, le loro associazioni e le PMI nella filiera alimentare. Nel corso del *workshop* alcuni relatori hanno presentato:

- l'attuale struttura del settore della vendita al dettaglio nell'UE, con particolare attenzione alle alleanze commerciali e ad altre forme di organizzazione;
- gli effetti economici diretti e indiretti delle alleanze commerciali nazionali ed europee (compreso l'approvvigionamento di marchi privati) sugli agricoltori, le loro associazioni, le organizzazioni di produttori, le cooperative, le associazioni di organizzazioni di produttori e le PMI nella filiera alimentare;
- eventuali ulteriori implicazioni in relazione alla concorrenza e alle pratiche commerciali sleali derivanti dal funzionamento delle alleanze di

vendita al dettaglio sugli agricoltori, le loro associazioni e le PMI nella filiera alimentare.

I lavori sul regolamento per la cooperazione tra le autorità di contrasto responsabili dell'esecuzione della direttiva (UE) 2019/633

Alla fine di dicembre 2024 la Commissione UE ha trasmesso alle Autorità competenti degli Stati Membri una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la cooperazione tra le autorità di contrasto responsabili dell'esecuzione della direttiva (UE) 2019/633 relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Scopo del regolamento è di garantire che le Autorità di contrasto dispongano degli strumenti necessari per raccogliere informazioni, accertare un'infrazione, imporre e applicare sanzioni pecuniarie, e altre sanzioni altrettanto efficaci, nei confronti degli acquirenti situati in un altro Stato membro.

Nel 2025 l'ICQRF ha attivamente contribuito ai lavori per la definizione del Regolamento UE sul contrasto delle UTP transfrontaliere esaminando la bozza di proposta della Commissione europea e partecipando a 3 *Working Party* organizzati dal Consiglio UE e a 2 CSA.

Inoltre, l'ICQRF ha organizzato a Roma, a febbraio 2025, una riunione informale per la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni sulle attività di lotta alle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2019/633) con i rappresentanti di Francia e Spagna delle omologhe autorità di contrasto con competenze in materia di controllo per i prodotti agricoli e alimentari.

Nel corso dell'incontro è stato condotto uno scambio di punti di vista su due temi:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la Direttiva

(UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

- rispettive normative nazionali e loro attuazione, in particolare, per quanto concerne la difesa della catena del valore, il divieto di pratiche sleali relative a costi di acquisto al di sotto del costo di produzione e il registro dei contratti.

Nel corso del negoziato per la definizione del Regolamento UE sul contrasto delle UTP transfrontaliere sono stati formulati commenti e proposte emendative volte a migliorare e rafforzare il testo. L'Italia, su impulso dell'ICQRF, ha suggerito di prevedere un meccanismo di tutela d'ufficio obbligatorio (*ex officio*) da parte delle Autorità dello Stato membro ove è stabilito l'acquirente, per garantire una protezione più efficace in caso di pratiche sleali diffuse su scala internazionale.

In particolare, durante tutti lavori della procedura di codecisione, la delegazione italiana si è impegnata per rafforzare e semplificare il meccanismo di cooperazione, affinché la Presidenza e il Parlamento europeo integrassero nel testo le proposte del Masaf/ICQRF per un'efficace cooperazione transfrontaliera.

Nel corso dell'anno si sono susseguiti i triloghi (Commissione, Consiglio UE e Parlamento UE) e, ad esito dei negoziati, la proposta legislativa volta all'applicazione transfrontaliera della Direttiva UE 2019/633, è stata integrata e modificata con accoglimento delle richieste della delegazione italiana. Fanno parte del testo di compromesso le proposte italiane concernenti:

- l'obbligo per le autorità nazionali ad agire d'ufficio per contrastare le pratiche sleali a carattere transfrontaliero che abbiano luogo sul territorio dello Stato membro;
- la possibilità per gli Stati membri che hanno adottato ulteriori regole nazionali, che vanno oltre le pratiche sleali vietate dalla Direttiva (Italia,

Francia, Spagna), di applicare le nuove norme sulla cooperazione internazionale anche per indagare e porre fine a pratiche sleali vietate a livello nazionale;

- l'estensione della tutela a livello internazionale, prevedendo le stesse modalità di collaborazione per pratiche imposte da acquirenti di Paesi terzi: un aspetto fortemente sostenuto dall'Italia per proteggere i fornitori da pratiche commerciali sleali applicate da parte di grossi acquirenti o gruppi di acquirenti con sede al di fuori dell'Unione;
- la realizzazione di un sistema di allerta rapido tra le autorità di contrasto nazionali (per l'Italia l'ICQRF) e la Commissione, per garantire reazioni coordinate e tempestive per il contrasto alle pratiche sleali;
- la possibilità per gli Stati membri di rinunciare alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per le indagini.

L'adozione del regolamento è prevista nei primi mesi del 2026. Una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore dopo 18 mesi, tempo utile per l'adeguamento delle normative nazionali.